

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

(92<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione della promozione straordinaria per "benemerienze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (1379) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1682, 1683  
CUZARI, *relatore* . . . . . 1682  
GIGLIOTTI . . . . . 1682

« Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex Convento di Santa Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà » (1453) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . 1684, 1687  
BERTOLI . . . . . 1684, 1686, 1687  
CONTI, *relatore* . . . . . 1684, 1687  
GIGLIOTTI . . . . . 1687  
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1687  
MACCARRONE . . . . . 1687

« Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" » (1471) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1687, 1698, 1699  
BERTOLI . . . . . 1688, 1697  
BONACINA . . . . . 1694, 1696, 1699  
FORTUNATI . . . . . 1691, 1693, 1695  
GIGLIOTTI . . . . . 1688  
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1687, 1688, 1689, 1690, 1692, 1697, 1699  
MACCARRONE . . . . . 1689, 1694, 1698  
MAIER . . . . . 1692  
MARTINELLI . . . . . 1690, 1696, 1697, 1699  
PECORARO . . . . . 1691, 1699  
PIRASTU . . . . . 1688  
RODA . . . . . 1689, 1691  
SALARI . . . . . 1692, 1698  
SALERNI, *relatore* . . . . . 1688, 1689, 1693, 1697, 1698  
TRABUCCHI . . . . . 1695, 1696

« Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1668) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1699, 1702  
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1701  
GIGLIOTTI . . . . . 1701  
MARTINELLI, *relatore* . . . . . 1699, 1701, 1702  
PELLEGRINO . . . . . 1702  
TRABUCCHI . . . . . 1701, 1702

*La seduta è aperta alle ore 10,20.*

*Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Maier, Maccarone, Martinelli, Militerni, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lo Giudice è sostituito dal senatore Celasco.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e per il tesoro Agrimi.*

*PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della promozione straordinaria per "benemerienze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (1379) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della promozione straordinaria per "benemerienze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale.

Debbo ricordare alla Commissione che la discussione del disegno di legge era stata rinviata allo scopo di esaminare meglio il provvedimento, in quanto si temeva che i vantaggi in esso contenuti sarebbero stati subito pretesi da altre Amministrazioni. Fatta questa indagine, si è, però, constatato che i provvedimenti chiesti a favore della Guardia di finanza sono assolutamente i più moderati e i più austeri di tutti quelli precedentemente concessi ad altri Corpi similari.

Mi sono anche convinto della necessità di accertarmi come vengono date queste promozioni per merito distinto. Ricordo, in

proposito, un fatto molto interessante di cui ho trovato traccia nel fascicolo riguardante una legge del 1958: un decreto del Presidente della Repubblica di annullamento di ricompensa al valor militare a carico di Volpini Enrico, classe 1915, di Brescia, che aveva avuto la croce al valor militare con decreto presidenziale del 12 luglio 1950. Il Volpini era stato degradato ed espulso dall'esercito a decorrere dal 30 marzo 1942, e pertanto tale ricompensa doveva considerarsi annullata e come non concessa.

**CUZARI, relatore.** A questo punto mi corre l'obbligo di essere molto obiettivo e preciso. Desidero anzitutto chiarire che, in effetti, la legge che prevede la promozione straordinaria per la Guardia di finanza, è analoga alla legge che la prevede per i carabinieri e per le guardie di pubblica sicurezza. Ci sarà, però, delle differenze: la legge che prevede la promozione straordinaria per le guardie di pubblica sicurezza (vice brigadiere, eccetera) richiede che esse abbiano corso grave pericolo di vita nello svolgimento del servizio, mentre quella per i carabinieri usa una formula molto più generica, cioè che essi abbiano effettivamente e personalmente partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando la volontà di portarle a compimento con chiaro senso di responsabilità. Per le guardie di finanza si richiede che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo; la formula è generica, come quella dei carabinieri.

Mentre sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, vorrei pregare il Governo di farsi interprete dell'opportunità che vengano poste sullo stesso piano tutte e tre le armi, perchè attualmente per il Corpo di pubblica sicurezza le promozioni straordinarie vengono date per fatti eccezionalissimi che comportano il rischio della vita, per gli altri due corpi queste vengono conseguite attraverso un semplice espletamento, sia pure ottimo, di compiti di istituto.

**GIGLIOTTI.** Le funzioni sono diverse.

P R E S I D E N T E . Comunque, il Governo vorrà tener presente il desiderio del senatore Cuzari di addivenire ad una unificazione dei provvedimenti che già esistono.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Può essere conferita la promozione straordinaria per benemerienze di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualità militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

Può essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerienze di servizio agli appuntati della Guardia di finanza per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

La proposta di promozione straordinaria per benemerienze di servizio nei confronti dei sottufficiali e dei finanzieri o di nomina a vicebrigadiere nei confronti degli appuntati è formulata dal comandante di corpo da cui il sottufficiale o il militare di truppa gerarchicamente dipende ed è corredata del parere delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei sottufficiali e sulla proposta di nomina a vicebrigadiere formulata nei confronti degli appuntati decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata dal Comandante generale, che la presiede, e dal comandante in seconda della Guardia di finanza.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei finanzieri de-

cide il Comandante generale della Guardia di finanza.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il sottufficiale o il finanziere riconosciuto meritevole della promozione straordinaria per benemerienze di servizio e l'appuntato riconosciuto meritevole della nomina a vicebrigadiere per benemerienze di servizio, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta.

Per la formulazione delle proposte di cui al precedente articolo 2 e per la conseguente promozione o nomina si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai periodi di comando o di servizio e dalla esistenza di vacanza nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi della prima vacanza.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il sottufficiale non può essere proposto per la promozione straordinaria per benemerienze di servizio se ha già conseguito altra promozione per lo stesso titolo, anche se nel grado di finanziere o la nomina a vicebrigadiere per benemerienze di servizio.

L'appuntato non può essere proposto per la nomina a vicebrigadiere per benemerienze di servizio se ha già conseguito nel grado di finanziere la promozione straordinaria per benemerienze di servizio.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

La presente legge non si applica per i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex convento di Santa Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà » (1453)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex convento di Santa Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B E R T O L I .** Chiedo la parola per una questione pregiudiziale. Noi avevamo già dichiarato all'onorevole Presidente che avremmo richiesto la rimessione di questo disegno di legge all'Assemblea. Siamo pronti a presentare subito la richiesta nelle forme regolamentari.

**P R E S I D E N T E .** Qualsiasi decisione si prenda, è necessario ascoltare prima la relazione, al fine di chiarire l'oggetto del disegno di legge.

**C O N T I , relatore.** Io mi atterrò, in forma molto schematica, agli elementi contenuti nella relazione ministeriale, cominciando col porre in rilievo il titolo del disegno di legge: « Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato "ex convento di Santa Chiara" sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia

Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà ».

A Piacenza, sullo Stradone Farnese, vi è un'area di complessivi metri quadrati 11 mila 829, dei quali 3.850 di superficie coperta e 7.979 scoperta. Questo compendio, in virtù di un decreto della Duchessa Maria Luigia di Parma del 3 gennaio 1845, era stato concesso in uso perpetuo gratuito al Pio Ritiro di Santa Chiara.

Ora, mentre questo avveniva in quel di Piacenza, una situazione simile si era verificata in quel di Parma; quindi abbiamo due istituzioni a identico fine, attraverso due donazioni. In territorio di Parma (e il dato potrà essere controllato dal Sottosegretario alle finanze preposto al demanio) è avvenuto il riscatto, quindi il titolare del diritto d'uso perpetuo ha ottenuto anche la nuda proprietà; ciò sarebbe potuto avvenire agevolmente in questa situazione, qualora ci fossero stati dei consiglieri forse più saggiamente ispirati.

Viceversa, si è verificata una situazione di questo genere: il Pio Ritiro di Santa Chiara deve provvedere non soltanto al mantenimento delle suore, ma anche al mantenimento (questo è lo scopo del Pio Istituto) di un certo numero di donne, nubili, che hanno bisogno di assistenza. Con l'andar del tempo questa situazione è diventata pesante, sicchè il predetto Istituto, data anche l'ampiezza dei locali, è venuto nella determinazione di dare in locazione, con una convenzione del 21 novembre 1947, per trent'anni, una parte di questi beni a un Istituto sopraggiunto in ordine di tempo, che corrisponde alla Pia Società di San Francesco Saverio, la quale ha lo scopo di inviare Missioni all'estero, non per seguire gli emigrati italiani, come per esempio avviene ad opera di altri Ordini, ma per seguire quelle zone di Paesi esteri che hanno maggior bisogno di assistenza. Molti sacerdoti di queste missioni sono rimasti uccisi nell'adempimento della loro missione di assistenza, durante conflitti verificatisi in lontani Paesi, come ad esempio nel Congo.

In conseguenza di quanto sopra, è stato fatto un esame della convenzione: rivedendo le vecchie carte, rivedendo l'atto costitutivo della concessione che, come dicevo prima, è avvenuto con decreto 3 gennaio 1845 di Maria Luigia d'Austria, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, l'Avvocatura erariale, *re melius perpensa*, ha suggerito ai due enti, e cioè al Pio Ritiro di Santa Chiara e alla Pia Società di San Francesco Saverio, di trovare una soluzione alla loro intricata situazione: per il Pio Ritiro di Santa Chiara, si trattava di risolvere il problema della continuità nell'adempimento dello scopo per il quale era sorto; per la Pia Società di San Francesco Saverio, di poter rimanere nella situazione nella quale, in conseguenza della convenzione fatta con il primo Istituto, si trova, stabilendo oneri corrispondenti. Si è deciso perciò di cedere alla Pia Società di San Francesco Saverio una parte esclusivamente in nuda proprietà, rimanendo questa parte in godimento, come è ora, al Pio Ritiro di Santa Chiara, e di cedere l'altra parte, sempre alla Pia Società di San Francesco Saverio, non in nuda proprietà, ma in proprietà piena.

Davanti a una situazione di questo genere — dice l'Avvocatura dello Stato — risolveremo un problema nell'interesse sia dello Stato (il quale, attraverso questo atto di cessione viene a percepire 9.900.000 lire) sia dell'Opera Pia Santa Chiara, la quale vede consolidato lo scopo per il quale è sorta, in una situazione di garanzia e di continuità, sia infine di questa nuova Opera Pia Saveriana che ha la possibilità di usufruire di una nuova sede, dove in sostanza si istruiscono i missionari che poi si recano all'estero, e in modo particolare in Africa.

Si è dato pertanto incarico all'Ufficio tecnico erariale di stabilire il valore dell'intero compendio con apposita perizia, detraendo da tale valore l'onere di lasciare in uso gratuito al Pio Ritiro di Santa Chiara una parte del compendio stesso e tenendo conto che i Saveriani si erano assunti l'obbligo, con convenzione, di provvedere alla manutenzione e alle riparazioni dei fabbricati che rimanevano all'Opera Pia di Santata Chiara in godimento, subentrando essi

soltanto nella nuda proprietà; che i Saveriani si sono assunti l'onere, per cento anni, del mantenimento di un massimo di venti ricoverate in ragione di 400.000 lire annue per ciascuna ed altri oneri corrispondenti di carattere accessorio; e infine l'onere di officiare, in perpetuo, la Chiesa esterna delle ricoverate (e questo giova non solo a loro, ma agli altri impianti dell'Opera Pia di Santa Chiara).

Nell'ipotesi che questo godimento dovesse avere carattere di perpetuità, la somma da corrispondere al demanio avrebbe dovuto essere minore; nella seconda ipotesi, cioè che il godimento dovesse essere solo per cento anni, secondo i calcoli fatti per tale periodo di tempo, la somma diventava maggiore. In sostanza, nel primo caso la somma era di 7.700.000 lire, nel secondo 9.900.000 lire.

Vi è anche l'altra disposizione secondo la quale nell'eventualità che questo godimento da parte dell'Opera Pia Santa Chiara non debba durare tutto il periodo previsto ma aver termine prima, la somma da corrispondere al demanio, capitalizzando in senso inverso, dovrà essere aumentata secondo un certo coefficiente.

Ed allora, a parte le pressioni che ognuno dei componenti la Commissione finanze e tesoro, ed in modo particolare il relatore, ha dovuto subire, sta di fatto che dal punto di vista obiettivo la situazione è questa e quindi tale da reclamare l'intervento da parte nostra ed anche da parte vostra, caro Bertoli, perchè si tratta in sostanza di un beneficio per lo Stato, il quale viene ad incassare una decina di milioni, quando invece dovrebbe avere soltanto degli oneri di manutenzione, riparazioni e così via. Non solo, ma si consolida un'opera che è evidentemente buona; perchè non dobbiamo dar prova di partito preso nei confronti di Ordini religiosi quando tali Ordini svolgono opere di alta umanità nell'interesse di tutta la collettività. Perciò io penso che davanti a una situazione di questo genere sussista anche un motivo altamente morale — oltre alle ragioni di carattere giuridico e di evidente interesse patrimoniale — perchè si ad-

divenga all'approvazione del disegno di legge in sede di Commissione.

B E R T O L I . Confermo senz'altro il nostro proposito di arrivare al rinvio della discussione del provvedimento, rimettendone l'esame all'Assemblea, come da richiesta scritta corredata dal necessario numero di firme. Secondo me, si tratta di un'operazione stranissima, perchè, in fondo, lo Stato finisce per pagare una somma ad un determinato ente in quanto invece di 297 milioni, che rappresentano il valore reale (sul quale ci sarebbe moltissimo da discutere), percepisce soltanto 9.990.000 lire e, dunque, affida in sostanza 290 milioni ad un ente, che è la Pia Società di San Francesco Saverio. Questa, come contropartita, è tenuta a dare per 100 anni una rendita di circa 8 milioni l'anno per un certo numero di ricoverate, 20 al massimo, dell'Istituto Pio Ritiro di Santa Chiara, nonchè a provvedere alla manutenzione dell'immobile. Questa è la sostanza dell'operazione, perchè, badate bene, il godimento dell'uso perpetuo spetta al Pio Ritiro di Santa Chiara e noi invece andiamo a cedere il bene demaniale non già a chi gode attualmente di questo diritto di uso perpetuo, ma ad un altro ente che è la Pia Società di San Francesco Saverio, che non c'entra per niente perchè è entrata nell'operazione soltanto in quanto il Pio Istituto di Santa Chiara ha affittato i locali alla Pia Società di San Francesco Saverio; e lo ha fatto in deroga agli obblighi, tanto è vero che nella stessa relazione governativa, presentata una prima volta nel 1957, allorchè si trattò il medesimo problema, si diceva che l'Avvocatura dello Stato aveva dato parere contrario ed anzi intendeva istruire la procedura per revocare la concessione, in quanto il Pio Ritiro di Santa Chiara aveva ceduto in fitto locali che non avrebbe dovuto affittare. Praticamente, quindi diamo questo bene demaniale non a chi attualmente gode del diritto dell'uso perpetuo ma ad un altro istituto certamente benefico e meritorio, ma entrato in maniera illegale nella gestione del bene demaniale stesso, perchè chi ne godeva glielo ha affidato illegalmente. Allora, qual è l'operazione che ci viene proposto di effet-

tuare? Quella di dire alla Pia Società di San Francesco Saverio: ti regaliamo circa 290 milioni purchè tu ti obblighi a darne 8 ogni anno per 100 anni al Pio Ritiro di Santa Chiara — dal quale hai ottenuto illegalmente in affitto gli immobili — per contribuire al mantenimento di 20 ricoverate. Ma è mai concepibile una simile operazione? Non mi sembra nè mi pare rientri nella prassi corrente. Questa la ragione principale della nostra opposizione, anche perchè mi chiedo: quale convenienza ha lo Stato di effettuarla? Penso che se è necessario corrispondere al Pio Ritiro di Santa Chiara un contributo annuo di 8 milioni, lo Stato potrebbe concederlo agevolmente in maniera da assicurare il mantenimento delle 20 ricoverate, senza perciò regalare 290 milioni ad un altro ente perchè effettui lui, al posto dello Stato, quest'opera di beneficenza. Tanto più che si tratta di un ente che non dovrebbe mai aver avuto a che fare con gli immobili concessi in uso perpetuo al Pio Ritiro di Santa Chiara, ente che indubbiamente si appresta a concludere un affare, visto che si è preoccupato di mettere tanta fretta, arrivando a denigrare il Parlamento col dire che si tratta di un atto necessario, mentre invece i parlamentari perdono tempo chissà come, trascurando di occuparsi di problemi tanto importanti. Problemi necessari e importanti che, in definitiva, si riducono a consentire alla Pia Società San Francesco Saverio di concludere un affare, perchè altrimenti non capisco la ragione di prendersi per 9.900.000 lire un complesso di suolo edificatorio e in parte coperto, per obbligarsi a dare altri 8 milioni ogni anno per 100 anni più a far fronte alle spese di manutenzione. Lo fa forse unicamente per ragioni di beneficenza? E che la faccia direttamente la beneficenza, senza acquistare per 9.900.000 lire un complesso che ne vale 297; altrimenti che sia lo Stato a fare questa beneficenza.

Ho esposto sommariamente le ragioni della nostra opposizione; ce ne sono però delle altre. All'inizio, non avevo alcuna preclusione, ma poi mi sono convinto che il provvedimento non poteva passare quando mi è arrivato tutto quel materiale che

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)92<sup>a</sup> SEDUTA (6 luglio 1966)

mi ha irritato per il tono offensivo per il Parlamento e che mi ha fatto capire la assoluta mancanza di convenienza economica da parte dello Stato in questa operazione.

C O N T I , *relatore*. Posso in parte condividere questa impostazione, però bisogna partire dall'inizio: posso aver sbagliato lungo il cammino, però il cammino è stato percorso. D'altro canto anch'io mi sono chiesto: ma perchè tutta questa architettura che può anche essere esatta ma che apparentemente è un po' strana? Poi ho considerato che lo Stato non soltanto non ci rimette, ma ci guadagna e, in definitiva, che sarebbe bastato che ad un certo punto l'immobile fosse stato riscattato per pochissimi soldi perchè il Pio Ritiro di Santa Chiara potesse disporne poi a piacimento, così come è avvenuto a Parma.

G I G L I O T T I . La concessione è decaduta: l'ha detto l'Avvocatura dello Stato.

C O N T I , *relatore*. Non è vero. Il parere dell'Avvocatura dello Stato è un *post factum*, per cui se il Pio Ritiro di Santa Chiara avesse riscattato la concessione trentennale non ci sarebbe stata alcuna necessità di un provvedimento legislativo.

M A C C A R R O N E . Il disegno di legge si rende necessario perchè l'atto di concessione in uso perpetuo non può più reggere giuridicamente negli attuali rapporti.

C O N T I , *relatore*. Allo stato attuale, però.

M A C C A R R O N E . Sì, il che significa che la concessione fatta da Maria Luigia è venuta a decadere per quanto riguarda gli impegni assunti dallo Stato e che noi dobbiamo regolamentare *ex novo* i rapporti con le varie Opere Pie, per cui il discorso da fare è proprio quello che ha fatto il senatore Bertoli. Questo è il punto, a prescindere dal fatto che l'Avvocatura dello Stato si sia o no rimangiata il suo parere.

B E R T O L I . Invece di 8 milioni l'anno da parte della Pia Società di San Francesco Saverio, che sia lo Stato a darne 10 al Pio Ritiro di Santa Chiara, e noi approvremo immediatamente il relativo provvedimento.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei, se possibile, pregare gli onorevoli colleghi che hanno chiesto la rimessione del provvedimento all'Assemblea di consentire un breve rinvio della discussione per vedere se sia possibile raggiungere una soluzione accettabile.

B E R T O L I . Di fronte a una simile istanza del Governo, è evidente che non abbiamo nulla da obiettare e che accettiamo la proposta di rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad un'altra seduta, restando altresì sospesa la richiesta di rimessione all'Assemblea.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" » (1471)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria ».

Riprendiamo la discussione generale.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella scorsa seduta la discussione venne sospesa e rinviata desiderando la Commissione avere ulteriori chiarimenti sul bilancio del 1965.

Le entrate effettive della Cassa sovvenzioni sono costituite dalle somme riscosse dagli iscritti, dagli interessi su depositi in conto corrente e titoli per 41 milioni; interessi su prestiti ai soci lire 1.457.000; altri attivi lire 3.305.000; quote associative lire 46 mi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

92ª SEDUTA (6 luglio 1966)

lioni; contributi e proventi eventuali lire 164.000.000.

BERTOLI. Quali sono questi contributi?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo chiarisco subito: i contributi e proventi eventuali rappresentano una parte delle entrate della Cassa sovvenzioni, e affluiscono all'ente in forza dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1377, relativo alla approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1952, il quale stabilisce che i venditori e i vincitori, i quali non abbiano presentato e fatto pervenire rispettivamente le matrici e i biglietti nel termine previsto dall'articolo 18, comma 3, al Ministero delle finanze, oppure alle autorità consolari e diplomatiche, decadono dal pagamento del premio. Nel caso previsto dal comma in oggetto, l'importo del premio è devoluto alla « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria », eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio che va al fondo di riserva. L'entrata di lire 164 milioni, per la verità, del 1965, è eccezionale, perchè in genere si tratta di somme molto inferiori.

BERTOLI. Vedo poi che vi sono entrate per interessi e entrate per fitto locali; di quanto si tratta?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siccome i fitti riscossi sono di lire 1.800.000, non sarà una gran cifra.

BERTOLI. Dai chiarimenti che sono stati gentilmente forniti dal Sottosegretario per le finanze, risulta, mi pare, che in sostanza c'è un contributo indiretto dello Stato, perchè attraverso questo decreto presidenziale una somma abbastanza cospicua di milioni entra nelle Casse di questo istituto. Però, direi che non c'è un contributo

che lo Stato stabilisce, nel senso che ci sia un rapporto diretto fra la Cassa sovvenzioni e lo Stato. C'è una legge che dice che una parte dei proventi delle lotterie arrivano alla Cassa sovvenzioni, per cui si capisce poco la struttura dell'amministrazione di questa Cassa, perchè c'è un contributo straordinario delle lotterie; ma tutto il resto da che cosa è dato? È dato dai contributi degli associati?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però si tratta di 46 milioni di lire contro 164 milioni.

BERTOLI. Non si capisce la struttura dell'amministrazione. Se dovessi osare una parola un po'... esagerata, la definirei « antidemocratica », perchè il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio, ed è presieduto dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze. Se dobbiamo modificare la struttura di questo ente, facciamo sì che ci sia anche, nel Consiglio di amministrazione, qualcuno che rappresenti lo Stato — il quale fa bene a vigilare su questa Cassa — ma che lo stesso Consiglio sia eletto dai soci e non con decreto dei Ministri finanziari. Mi pare che l'articolo 2 dovrebbe essere notevolmente modificato.

PIRASTU. L'abbiamo fatto osservare anche nella seduta precedente.

GIGLIOTTI. È stato affermato anche nella relazione.

SALERNI, *relatore*. Si dovrebbe considerare se non sia il caso di rivedere anche sotto questo profilo la composizione del Consiglio di amministrazione, in relazione al modo in cui devono essere effettivamente concessi i contributi, perchè ci dobbiamo preoccupare del fatto che il fine della legge non è soltanto quello di dare un'integrazione quando un'indennità di buonuscita non sia sufficiente per coloro che non hanno raggiunto il minimo, ma prevede anche la concessione di contributi ed elargizioni.

Allora, quale garanzia si ha che questi contributi non siano dati con un certo senso, non dico di favoritismo, ma di simpatia?

**G I O I A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nello Statuto è stabilito come si procede alle erogazioni.

**S A L E R N I**, *relatore*. Sì, ma la concessione è lasciata alle discrezionalità del Consiglio di amministrazione: questa discrezionalità è troppo ampia. Mi domando se non sia il caso di modificare lo statuto.

**G I O I A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo Statuto stabilisce come deve essere nominato il Consiglio di amministrazione. Attualmente, il Ministro delle finanze emana il decreto in base allo Statuto. Ora, in questo caso, non s'innova nulla, si dà soltanto all'ente già costituito il riconoscimento della personalità giuridica pubblica per sanare una situazione anomala, che in effetti dovrebbe essere regolata dal Codice civile, mentre il citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che il Consiglio di amministrazione è nominato dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio.

**S A L E R N I**, *relatore*. Sono due i casi della sanatoria di questa anomalia: l'oggetto che si prefigge la legge e la composizione del Consiglio di amministrazione.

**G I O I A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ora, siccome si deve fare un nuovo Statuto per adeguarlo alla nuova legge, questi suggerimenti che vengono dati possono essere tenuti in considerazione come raccomandazione perchè siano inseriti nello Statuto, ma non nella legge.

**S A L E R N I**, *relatore*. Perciò raccomando che siano consacrate a verbale queste nostre osservazioni.

**M A C C A R R O N E**. Io vorrei osservare — a parte le considerazioni fatte dai colleghi — che noi ci troviamo di fronte a una nuova forma speciale di previdenza che

si aggiunge alle 6-7.000 forme speciali di previdenza che attualmente esistono nel nostro Paese, di fatto o di diritto riconosciute; e per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, in questo momento ci viene proposto un riconoscimento di diritto. Ora, in un periodo in cui noi ci dovremo accingere, anche per ragioni di politica economica, a un riordinamento di questo settore, non mi pare opportuno provvedere al riconoscimento giuridico di questo ente, tanto più che le sue funzioni non sono diverse da quelle attribuite dalla legge istitutiva all'ENPAS.

Quindi non vedo perchè noi dovremmo, in questa sede, per l'Amministrazione finanziaria, dar vita a una personalità giuridica pubblica che ha funzioni già riconosciute a un altro ente pubblico e contribuire a moltiplicare, sia pur di poco, questa enorme selva di enti previdenziali esistenti nel nostro Paese.

Per questi motivi, oltrechè per gli altri che possono essere corretti con il concorso di tutti i settori politici, io non sarei favorevole al proseguimento dell'esame del disegno di legge.

**R O D A**. Dal punto di vista della portata del disegno di legge che vogliamo discutere, come impostazione del problema, leggo nella relazione che le entrate di questo ente sono costituite dalle quote di iscrizione dei soci e dalle quote sociali annuali corrisposte dagli iscritti, dagli interessi del patrimonio investito e da oblazioni volontarie, contributi o proventi eventuali; vale a dire che lo Stato o gli organi periferici non partecipano per niente alle entrate. Stiamo attenti a una procedura di questo tipo perchè tutte le volte che si vuole, nell'ambito dell'amministrazione statale o parastatale, si possono costituire delle associazioni previdenziali del genere e possono essere costituite fra un numero di iscritti variante da una dozzina a diverse centinaia di migliaia. Se noi istituamo questo pericoloso principio dell'ente di diritto pubblico, evidentemente noi verremmo a convalidare un sistema di questo tipo tutte le volte che dodici individui, siano essi dell'amministrazione

ne centrale che periferica, si associano per degli scopi che, in questo caso, sono sempre assistenziali, ma che domani possono essere di diversa natura, e chiedono l'ammissione alla personalità di diritto pubblico. Una volta ammesso questo principio, noi non saremmo più in grado di dire di no.

Quindi io pongo il problema all'attenzione e alla perspicacia e sensibilità dei colleghi.

MARTINELLI. Il Governo, nella relazione che ha presentato al Parlamento, esprime una preoccupazione: non è che oggi si costituisca un organismo, che si riconosca il diritto particolare a un certo numero di dipendenti degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro; ma oggi non si può più andare avanti così e occorre organizzare quello che con effetto dal 1° gennaio 1946 fu istituito.

Se riandiamo col pensiero al 1945, quando fu deciso di istituire con effetto dal 1° gennaio 1946 la Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria, si riconosce immediatamente che allora vi era una fase di crescente squilibrio tra il trattamento del personale, che era più nominale che effettivo, e il costo della vita; non solo, e che coloro i quali cessavano di far parte, per quiescenza o per altro motivo, del personale dello Stato ricevevano, dirò così imperfettamente, delle liquidazioni irrisorie. Allora è evidente che si dovette trovare un rimedio nello stile dei tempi. C'erano delle lotterie; si disse che se ci fosse stata della gente che non avesse ritirato i premi, i proventi sarebbero andati alla Cassa. Siamo, è evidente, nel campo della finanza più irrazionale, ma non dimentichiamo il momento. E, come sempre avviene, queste creature non cessano più di vivere una volta messe al mondo, per cui, ad un certo punto, il Governo, che evidentemente è preoccupato di regolarizzare le varie situazioni, presenta un disegno di legge apposito. Nel caso specifico la situazione oscilla tra il pubblico e il privato, perchè ho l'impressione che non vi siano nella Cassa altri dipendenti al di fuori di quelli pagati dallo Stato. Comunque, non avendo il Governo la possibilità di sopprimere l'en-

te, ha ritenuto opportuno concedergli il riconoscimento della personalità giuridica.

A questo punto, devo dire che le considerazioni che volevo fare sono state anticipate dal senatore Maccarrone. Anzitutto, è evidente che non si può sfuggire a questo quesito: si tratta di 5.000 dipendenti; l'attività dell'ente interviene soltanto quando si esce definitivamente dall'Amministrazione, versando una somma per arrotondare la buonuscita, compito che, peraltro, è svolto dall'ENPAS. Evidentemente, allora, si tratta di un'aggiunta all'attività dell'ENPAS, perchè non può esserci dubbio che anche questi dipendenti corrisponderanno tutti i contributi previsti per i dipendenti dallo Stato.

Di fronte a tali considerazioni sta tuttavia l'interrogativo: è il caso, in un momento di grossi programmi di unificazione in materia, mettere in piedi anche questa, chiamiamola così, botteguccia? Non sono in grado di far profezie sul giorno dell'attuazione del riordino della materia degli organi che si occupano della previdenza, ma sono piuttosto incerto perchè se il Governo, alla fine dell'anno scorso, ha presentato questo disegno di legge, deve aver avuto le sue ragioni e noi dovremmo dargli fiducia approvando il provvedimento. Resta però quanto hanno detto i senatori Maccarrone e Roda, ossia che richieste del genere potrebbero facilissimamente moltiplicarsi, e si tratta di un dubbio che occorre quanto meno chiarire.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso sia il caso di chiarire la situazione: qui non si tratta di creare un ente; l'ente già esiste; si tratta di stabilire se sia giusta o no la richiesta di trasformare la personalità giuridica da privata in pubblica. Da che cosa è giustificata la richiesta? Siamo di fronte ad un ente morale che dovrebbe essere regolato dal Codice civile; viceversa, siccome nel decreto istitutivo fu stabilito che il Consiglio d'amministrazione era nominato con decreto dei Ministri finanziari, ci si è trovati nella condizione che talune modifiche allo Statuto, specialmente quelle richieste dal personale per talune questioni che lo interessano direttamente, sono state bloccate da un parere che

esprimeva dei dubbi e delle perplessità sulla possibilità che, non essendo l'ente fornito di personalità giuridica di diritto pubblico, le modifiche potessero essere approvate con decreto di uno dei Ministri finanziari. Da qui è nata la richiesta. Se la Commissione è d'accordo, dato che il disegno di legge non comporta nuovi oneri per lo Stato, dato che è difficile che si possa creare un precedente perchè è assai difficile che ci possa essere un'altra Cassa sovvenzioni per il personale statale che abbia avuto una doppia approvazione con decreto del Presidente della Repubblica sin dal 1946, penso che si potrebbe far convergere l'esame sulla convenienza o meno di attribuire questo riconoscimento giuridico. In caso negativo, l'ente continuerà la sua attività come ha fatto finora e vorrà dire che modificherà o meno lo Statuto in base al parere del Consiglio di Stato.

**R O D A .** Ho dovuto rinviare questa parte del mio intervento perchè volevo prima leggere il bilancio della Cassa. Perchè avevo chiesto, insieme al senatore Bertoli, la visione del bilancio? Perchè è attraverso la lettura delle voci del bilancio che si può prendere cognizione della dimensione di un ente. Ebbene, dalla brevissima lettura del bilancio — che ho limitato alle voci di entrata perchè mi premeva sapere quale fosse la composizione effettiva del capitale, trascurando il movimento di capitali e le partite di giro che sono dei puri stratagemmi contabili — ho notato una incongruenza che impone a mio avviso almeno il rinvio della discussione. Infatti, mentre in tutti gli altri capitoli delle entrate effettive, gli accertamenti *grosso modo* corrispondono alle previsioni — parlo dell'esercizio finanziario 1965 — come avviene per esempio per le voci patrimoniali, gli interessi sui titoli nonchè la riscossione delle quote associative, c'è invece uno sbalzo notevole tra la previsione e l'accertamento per quelle voci vaghe e generiche che hanno sollevato inizialmente le nostre perplessità, ossia « contributi e proventi eventuali » per le quali voci si ha una previsione di 45 milioni e un accertamento di 164, ossia quadruplo. E siccome

la dizione è quanto meno generica, mi chiedo se il salto sia stato spiegato e, comunque, ho il diritto di sapere se questa sproporzione eccessivamente forte sia del tutto eccezionale, transeunte, o non piuttosto frequente.

**P E C O R A R O .** A me pare che stiamo facendo troppo rumore per nulla. L'onorevole Sottosegretario ha posto il problema nei suoi termini precisi: l'ente esiste e nessuno si sogna di eliminarlo.

**F O R T U N A T I .** Perchè?

**P E C O R A R O .** Perchè esiste ed è stato arricchito — lasciamo stare gli utili delle lotterie per premi non ritirati — da quote sociali di tutti i 5.000 dipendenti associati che sarebbe estremamente difficile redistribuire. Quindi l'ente c'è e può certo essere — come dicevano i senatori Macarrone e Martinelli — compreso nel riordinamento globale, quando se ne presenterà l'opportunità; ma, poichè da oggi al riordino potrà passare un anno, ne potranno passare 2 o molti di più, ecco che il Governo si è preoccupato di vedere quale sorte riservare in questo lasso di tempo all'ente in parola; ed ha ritenuto che le maggiori garanzie all'ente possano essere date sia dal punto di vista strutturale sia da quello delle modifiche statutarie che ad esso ente dovessero venir apportate, attraverso la personalità giuridica di ente di diritto pubblico. A me sembra che queste garanzie, queste cautele sarebbero molto accresciute dal riconoscimento della personalità giuridica pubblica. Avendo peraltro potuto sentire dal rappresentante del Governo che l'eccezionale salto intervenuto in una delle voci, quella sottolineata dal senatore Roda, costituisce un evento eccezionale dipendente dal fatto che taluni premi non erano stati ritirati, mi pare che obiettivamente la maggior garanzia giuridica venga assicurata dal fatto che a questo ente si riconosca la personalità giuridica di ente di diritto pubblico, che è quella che meglio realizza la corrispondenza tra mezzi e finalità. Ecco perchè sono d'accordo che la richiesta del Governo venga accettata e sia

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

92ª SEDUTA (6 luglio 1966)

conferita la personalità di diritto pubblico alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria.

S A L A R I . Vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo: perchè mai la Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria estende la sua giurisdizione solo su una limitata parte del personale delle Amministrazioni finanziarie? Se non ricordo male, infatti, i dipendenti dai Ministeri finanziari ammontano a molte decine di migliaia, escluso il Corpo della guardia di finanza; nel caso in discussione, invece, i beneficiari delle provvidenze sono soltanto 5.000. Vorrei conoscere il motivo di questa limitata influenza, perchè non vorrei che si trattasse di uno dei tanti enti che alcuni gruppi di dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato hanno costituito, volendo poi venir consolidati i loro privilegi.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'iscrizione è volontaria, non obbligatoria, perchè i dipendenti che chiedono la iscrizione pagano la quota associativa.

S A L A R I . Questo è già un motivo di una certa importanza: in fondo, si tratta di un'associazione privata.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei precisare che questa Cassa fu costituita volontariamente nel 1946 tra i dipendenti dei tre Ministeri finanziari, e le fu attribuita personalità giuridica con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325. Adesso noi abbiamo due strade da prendere; o diamo alla Cassa questo riconoscimento della personalità giuridica pubblica, o non lo diamo. Se non lo diamo, probabilmente dovremo tornare qui per esaminare la modifica dello statuto, perchè l'Ente si trova in una particolare e caratteristica situazione per la quale lo scioglimento degli organi sociali è disposto con decreto dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio.

M A I E R . Io, alle osservazioni fatte dal senatore Salari, risponderei invece che per altri dipendenti dell'Amministrazione finanziaria esistono altre Casse similari; per esempio, per quanto riguarda gli impiegati delle Dogane, esiste una Cassa dove affluiscono le differenze tra i versamenti effettuati da coloro che richiedono servizi particolari e le indennità percepite dai funzionari. Ora, mi rendo perfettamente conto delle esigenze prospettate dal rappresentante del Governo e ribadite dal senatore Pecoraro. Tuttavia mi preoccupa di un'altra questione: i Ministri finanziari — e fanno bene — raccomandano il contenimento della spesa pubblica e si rivolgono in particolare ai Comuni e alle Provincie. Proprio in questi giorni sono « sfuggito » ai sindacalisti dipendenti dal Comune di Firenze i quali chiedono il mio appoggio per il mantenimento di un'indennità di liquidazione aggiuntiva che fu stabilita per quel Comune nel lontano 1945-46, quando appunto esisteva la situazione prospettata molto bene dal Vice Presidente Martinelli. In quell'epoca il sindaco, il senatore Fabiani, stabilì, oltre a quella corrisposta dalla Cassa di previdenza degli enti locali, un'indennità di liquidazione aggiuntiva al momento del collocamento a riposo. Questa indennità aggiuntiva è stata contestata al Comune di Firenze e ne è stata richiesta l'abolizione.

Ora, se questa legge viene pubblicata, perchè sappiamo benissimo che se non approviamo il disegno di legge lasciamo una situazione anomala e non possiamo nè revocare nè sopprimere questa Cassa, mettiamo ancor più in crisi tutte le iniziative che vengono prese per eliminare queste incongruenze; non solo, ma incitiamo tutti gli impiegati dello Stato che non hanno questi benefici — e ve ne sono — a richiederli, perchè non è possibile vi siano trattamenti differenziati e in misura anche notevole.

Quindi, pregherei il rappresentante del Governo e la Commissione, per il momento, di voler soprassedere alla discussione del disegno di legge per vedere di trovare un'altra forma, per lo meno non dando una pubblicità a una legge che indubbiamente avrebbe delle ripercussioni in questo campo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

92ª SEDUTA (6 luglio 1966)

F O R T U N A T I . Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto non soltanto temporale dell'istituzione della Cassa, ma sulla fonte dell'istituzione: decreto del Capo provvisorio dello Stato; siamo, cioè, in un'epoca in cui il potere legislativo era nelle mani dell'esecutivo. Invece ho dei forti dubbi sulla validità del decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, numero 1986, in quanto questo decreto è stato emanato dopo la pubblicazione della Carta costituzionale; e a me pare dubbio che con decreto del Presidente della Repubblica si possa stabilire che i premi delle lotterie, non ritirati, possano essere devoluti a un gruppo di privati cittadini. Mi pare estremamente difficile, perchè qui si tratta di una entrata tributaria, secca e netta di entrata pubblica che, in base a un decreto del Presidente della Repubblica, viene devoluta a un gruppo di privati cittadini che si sono associati volontariamente per dar luogo, attraverso la loro prestazione, a questa Cassa.

In secondo luogo, se questa Cassa non avesse a disposizione il personale distaccato dello Stato, non potrebbe funzionare. Quindi è perfettamente inutile che ci veniate a dire che questo riconoscimento non rappresenta un onere per lo Stato; direi di più, che mentre oggi il personale dello Stato è distaccato di fatto, domani lo sarebbe di diritto, perchè l'Ente avrebbe una personalità di diritto pubblico. Oggi vi sono quattro o cinque funzionari che espletano questo servizio, domani sarebbero molti di più.

E la cosa più grave è che il Consiglio di amministrazione della Cassa è presieduto, in base a un articolo di legge, dal Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, il quale dovrebbe controllare il buon andamento dell'Ente.

È per questi motivi che io dico: se già nel decreto del Capo provvisorio dello Stato era previsto che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli del bilancio e del tesoro, si potesse modificare o sciogliere la Cassa, perchè non sciogliete questa Associazione e perchè non fate capire a questi funzionari che se vogliono dar

vita a una forma di assistenza mutualistica, possono farlo; ma allora si accorgerebbero che per fare ciò, dovrebbero essere molti di più di cinquemila, dovrebbero pensare a retribuire il lavoro ora espletato dal personale distaccato dello Stato, o fare essi stessi il lavoro fuori orario. Ed io sono convinto che il problema della restituzione riguarda soltanto le quote pagate, non certamente i contributi e i premi delle lotterie che non sono stati ritirati.

S A L E R N I , *relatore*. Il patrimonio dove va a finire?

F O R T U N A T I . Il patrimonio passa allo Stato perchè se noi prendiamo tutti i bilanci passati, vediamo qual'è l'apporto dato dai contributi e dalle quote associative e rileviamo che, *grosso modo*, siamo nel rapporto di 1:4, 1:5, 1:6.

S A L E R N I , *relatore*. Sarebbe troppo grave.

F O R T U N A T I . Nella migliore delle ipotesi prendiamo il patrimonio e lo ripartiamo in quote uguali fra tutti i cinquemila soci. O si passa da ente morale a personalità giuridica di diritto pubblico, o addirittura si trova il modo di eliminare la norma anomala contenuta nel decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1946 e nel decreto del Presidente della Repubblica del 1952 che stabiliscono l'attività delle persone di diritto pubblico e degli enti morali. Ma io dico che c'è una quarta soluzione, cioè dobbiamo domandarci se nel 1966 esistono o non esistono i motivi che hanno giustificato, nel 1946, l'istituzione di questa Cassa; e se vogliamo poi mantenere lo spirito mutualistico che sia veramente tale e che sia fatto a spese proprie e non a spese della collettività.

S A L E R N I , *relatore*. Questo è il punto sul quale siamo d'accordo.

F O R T U N A T I . Ma io voglio sapere quanti sono i funzionari che lo Stato paga

e che svolgono soltanto servizio per l'organizzazione di questa Cassa.

Allora vedreste che, fatti i conti di esercizio, questi non tornano più.

**B O N A C I N A .** Confermo quello che dissi l'altra volta. In linea generale credo che la nostra Commissione non possa essere affatto indulgente, anzi debba essere severissima, in materia di riconoscimento della natura giuridica di enti di questo tipo.

Questa regola generale penso dovrà trovare applicazione in questo caso particolare anche dopo le notizie che ci sono pervenute in seguito. Io credo, onorevole Sottosegretario, che in sede di amministrazione si possano seguire due strade, quando ci si trova dinnanzi a casi del genere. Una strada è quella tradizionalmente più comoda e praticamente appartiene alla tecnica della *escalation* che seguono le varie organizzazioni che poi diventano enti pubblici, cioè quella di arrivare al riconoscimento di enti di diritto pubblico come coronamento di un'attività decennale; l'altra strada è quella dell'organo ministeriale il quale accerta la necessità dell'assistenza, e quindi valuta in che misura deve essere mantenuta, inquadrandola o non inquadrandola negli organismi che già operano in questo settore.

V'è poi un'altra strada ancora, quella di accertare che cosa c'è all'interno, come sono andate le cose, e quali strumenti usare per normalizzare, e dal punto di vista giuridico formale, e dal punto di vista economico, per sostenere la vita degli organismi senza arrivare alla soluzione più grave e permanente della istituzione di enti pubblici che non risolve nessun problema se non quello di dare solenne riconoscimento a un organismo che, fra l'altro, si è crato su basi volontaristiche.

Stando così le cose, confermo il parere non favorevole al disegno di legge; adesso la Commissione veda come tradurre questa posizione non favorevole — che del resto mi pare che tutti i colleghi dei vari gruppi politici abbiano manifestato — in una decisione formale. Ma credo che la soluzione migliore sia quella di assumere una posizione chiara e cioè di stabilire anzitutto che il problema

è praticamente già risolto in quanto vi è un ente pubblico che è preposto proprio a questa attività per i dipendenti statali, cioè l'ENPAS; in secondo luogo di invitare il Ministro del tesoro — e in proposito il senatore Fortunati è stato esplicito — ad avvalersi della sua potestà amministrativa per risolvere diversamente il problema.

**M A C C A R R O N E .** Ritengo che, approfondendo l'esame, verremo a capo di parecchie cose, perchè si tratta di un filo che porta ad un grosso gomito. Ho sentito il senatore Maier parlare della Cassa delle dogane; probabilmente il direttore generale delle dogane sarà anche presidente di tale Cassa. Probabilmente il direttore generale delle imposte dirette avrà anche lui la presidenza di una Cassa interna per il personale. In altri settori dell'Amministrazione ci saranno Casse di questo tipo. Di recente, presso l'Ispettorato della motorizzazione civile è venuta fuori una Cassa di colleganza strutturata in modo particolare. Comunque, dalla discussione che cosa è emerso? La esigenza di regolare la contraddittorietà esistente tra il decreto del Capo dello Stato e il tipo di ente che è venuto a formarsi; sostanzialmente la necessità di legittimare una partita impropria, ossia il passaggio dei denari delle lotterie alla Cassa sovvenzioni per i personali delle Amministrazioni finanziarie. Questo è l'unico aspetto sostanziale di tutta la vicenda e, secondo me, è proprio questo aspetto che dovremo evitare di legittimare.

Per quel che riguarda invece gli altri problemi messi in evidenza, non credo siano tanto importanti in quanto, per esempio, la Cassa è già giuridicamente riconosciuta perchè si tratta di un ente morale. Se poi, nell'ambito degli organi e degli strumenti apprestati a suo tempo per dar vita a tale ente morale sono sorte delle incongruenze — anche se le nomine con decreto ministeriale non so fino a che punto, sotto l'aspetto giuridico formale, possano dar vita a delle incongruenze — esse possono tutt'al più rappresentare un impaccio nel funzionamento dell'amministrazione. Peraltro, lo strumento per fronteggiarle esiste, dato che

nello statuto sono previste anche le modalità per procedere a delle revisioni. Quindi, come consigliava il senatore Fortunati, si operi all'interno per risolvere i problemi lamentati.

Circa la questione delle liquidazioni, per me non si pone, ma se ne pone un'altra: quella per il Governo di riflettere su tutta questa materia e invece di legalizzare situazioni simili seguendo una tradizione che ha portato alla elenctatias: degli enti pubblici, attraverso uno studio più accurato ci prospetti una soluzione di maggior semplicità e unitarietà, in modo da offrire alla pubblica amministrazione la possibilità di controllo soprattutto sui fini di questi enti pubblici che vengono istituiti, e alla opinione pubblica e al Parlamento la possibilità di controllare questa fetta di denaro pubblico, che è piuttosto grossa trattandosi di qualcosa come 7.000 miliardi, che viene erogata nel bilancio dello Stato.

Quindi, pregherei i colleghi, proprio per la esigenza di ordine generale, di non insistere nella ricerca di accomodamenti e accorgimenti per risolvere il problema particolare che oggi ci è stato proposto, ma di esaminare l'intera materia, evitando di stabilire oggi, con un provvedimento legislativo, un principio piuttosto serio, che potrebbe avere ripercussioni di notevole gravità.

**T R A B U C C H I .** Sono spiacente di non essere stato presente alla illustrazione del provvedimento, fatta dal relatore; ad ogni modo, mi pare che ci venga chiesto di riconoscere la personalità di diritto pubblico alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria. Riconoscere la personalità di diritto pubblico vuol dire riconoscere una finalità di diritto pubblico ossia una finalità che trascende l'interesse dei soci. E questo non mi sembra sia emerso dalla discussione. Comunque, a me sembra che qui stia il punto: per quale motivo vogliamo che questa Cassa che già funziona e che funziona bene come ente morale di diritto privato diventi persona di diritto pubblico? Qual è la giustificazione di interesse pubblico per cui vogliamo attribuire questa personalità di diritto pubblico?

**Anzitutto** vorrei rispondere al senatore Fortunati che si è chiesto il motivo per il quale è stato provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, ricordandogli che, in base al Codice civile, il riconoscimento cosiddetto di ente morale, cioè l'attribuzione della personalità giuridica, è dato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

**F O R T U N A T I .** Quello è prima del 1948. Comunque la cosa è discutibile.

**T R A B U C C H I .** È un sistema che si segue non soltanto per la Cassa dei dipendenti dai Ministeri finanziari ma anche, poniamo, se volessimo costituire la Fondazione di beneficenza a favore dei discendenti della famiglia Trabucchi: quando si presenta lo statuto si richiede su di esso il parere del Consiglio di Stato e poi viene sempre emesso un decreto del Presidente della Repubblica che dà personalità giuridica all'ente proposto, il quale rimane un ente di diritto privato per cui il decreto del Presidente della Repubblica, firmato da questi puramente e semplicemente come Capo dell'esecutivo, non fa che attribuire il riconoscimento formale.

**F O R T U N A T I .** La Costituzione non conferisce al Presidente della Repubblica alcun potere di Capo dell'esecutivo, come invece era il Re.

**T R A B U C C H I .** Sostanzialmente non è che si tratti di un atto legislativo, ma di semplice riconoscimento di un ente morale.

Nel caso specifico, ci troviamo di fronte ad un ente morale che agisce in base allo Statuto, che è uno statuto normalissimo. Può essere discutibile dal punto di vista della nostra organizzazione amministrativa che il Ministro delle finanze sia chiamato a effettuare le nomine dei consiglieri d'amministrazione; tuttavia, abbiamo altri esempi di associazioni ed enti per i quali le designazioni dei consiglieri sono effettuate da enti estranei. Questo aspetto del problema dunque, non ha importanza; come non lo

ha, ai fini dello Statuto, il fatto che in esso siano previsti eventuali contributi dei Ministeri interessati, perchè è lecito a tutti sperare e se nello statuto si inserisce una voce così vaga è per lasciare la porta aperta appunto a eventuali e imprevedibili introiti, che nel caso particolare possono anche essere i premi non riscossi di una lotteria.

**B O N A C I N A**. Si tratta in questo caso degli introiti più consistenti e certi.

**T R A B U C C H I**. Però non si può criticare uno statuto perchè in esso figura la dizione « contributi eventuali ». Quindi, sostanzialmente, nello statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria non c'è niente di particolare. So anch'io che quello del riconoscimento della personalità giuridica sarebbe il primo gradino per poi arrivare a delle leggi speciali, sostenendo che il fatto che nello statuto c'è scritto « eventuali contributi » significa che già si prevedeva che tali contributi sarebbero stati erogati e quindi che è il caso di corrispondere mettiamo 50 milioni l'anno. Tuttavia, resta il fatto che con questo statuto il Ministro delle finanze non è autorizzato a dare neanche un soldo; esso dovrà soltanto prendere atto della speranza degli altri di averne prima o poi. Quindi, sostanzialmente, così come stanno le cose oggi, si tratta di un ente che ha la sua ragion d'essere come qualsiasi ente privato. Per quale motivo si vuol conferirgli la personalità di diritto pubblico? Questo è il problema. Vogliamo cambiare effettivamente la natura di questo ente?

Possiamo anche essere d'accordo per farlo, ma ci deve essere detto il motivo per cui lo dobbiamo fare, che non può essere quello di metterci un direttore generale o di sanare una situazione interna, perchè questi sono problemi dei quali devono occuparsi soltanto coloro che fanno parte dell'ente. Se poi vogliamo conferire questa personalità per togliere di mezzo quelle cose assurde che sono i prestiti a strozzinaggio che constatiamo in tutti i Ministeri, fatti da certi istituti finanziari, allora dobbiamo dirlo

chiaramente. Ecco allora che io chiederei all'onorevole Sottosegretario di poterci dire — se non oggi, in una prossima occasione — le ragioni vere e non quelle di comodo che si scrivono nelle relazioni pur di accontentare il Parlamento; le ragioni sostanziali, quelle che possiamo apertamente discutere tra di noi, che sono alla base della richiesta di conferimento della personalità giuridica, la quale è una pianticella destinata evidentemente a fruttificare in altre iniziative. Però, bisogna che queste cose ce le diciamo tra di noi, anche se poi faremo finta di non accorgerci che non sono riportate nella relazione scritta; invece oggi è chiaro che le giustificazioni di colore oscuro che ci sono state prospettate non possono non farci sospettare.

**M A R T I N E L L I**. Il quesito che ha sollevato il senatore Fortunati, relativo alla legittimità dell'assegnazione di fondi provenienti da un'entrata finanziaria, solleva dubbi che io non sono riuscito a risolvere, pur andando, sia pure piuttosto affrettatamente, ad esaminare i precedenti.

Dunque, il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il Regolamento delle lotterie e che stabilisce, a un certo punto « Norme per la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita e per il pagamento dei premi », dice fra l'altro, che i premi non ritirati dai vincitori o dai venditori che non hanno presentato nel termine prescritto rispettivamente i biglietti o le matrici, vanno devoluti alla Cassa di previdenza della quale ci occupiamo. E, di primo acchito, si è portati a fare l'osservazione che il senatore Fortunati ha fatto: le entrate dello Stato però non possono essere devolute con decreti del Presidente della Repubblica. Ma allora basta che si citino qui tre decreti legislativi, uno luogotenenziale e due del Capo provvisorio dello Stato. Il primo, riferendosi al decreto legislativo n. 353 che istituisce una Lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale, autorizza, a partire dal 1945, la effettuazione della lotteria, stabilendo che i proventi della lotteria stessa vengano ripartiti come segue: Fondo di solidarietà

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)92<sup>a</sup> SEDUTA (6 luglio 1966)

nazionale 60 per cento; Associazione nazionale partigiani d'Italia 40 per cento. Qui siamo in sede legislativa, anche se si tratta di decreto legislativo luogotenenziale.

Il decreto legislativo n. 353, all'articolo 3 stabilisce poi le norme che regolano l'effettuazione o le modalità della lotteria, l'emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorre per l'applicazione del decreto legislativo.

Il secondo decreto dice: « Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 1120 » « Disposizioni per l'effettuazione della Lotteria ippica di Merano »: « I proventi saranno ripartiti... », e indica sette voci: Azienda autonoma soggiorno e turismo di Merano, Federazione nazionale della stampa, eccetera.

L'articolo 2 ripete in sostanza l'articolo 3 del decreto prima citato: « Le norme che regolano l'effettuazione della Lotteria ippica di Merano .. » e stabilisce le modalità di essa, l'emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del decreto.

Il terzo decreto, infine dice: « Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1128: Norme per l'effettuazione della Lotteria Italia ». I fondi saranno ripartiti con diversi criteri: Erario dello Stato 90 per cento; Fondo per assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, 10 per cento. L'articolo 3 fissa quindi le norme per l'emanazione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato.

Questi decreti evidentemente saranno stati convertiti in legge, ma non c'è nessun richiamo.

**G I O T A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Vorrei vedere il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

**M A R T I N E L L I**. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468 dice: « I premi attribuiti ai vincitori saranno distribuiti, ecc. »; « gli articoli 1, 4, 5, 9, 10 ecc. del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1949, n. 1677

(che è il primo dal quale ho ricavato i dati), sono abrogati e sostituiti dai seguenti... »; ma qui è un decreto del Presidente della Repubblica che attribuisce delle entrate dello Stato. Evidentemente, l'entrata non è resa disponibile con decreto del Presidente della Repubblica, le modifiche sono contenute solo in quelle norme ricordate nella relazione, per cui se nella ricerca fatta in questo modo non mi è sfuggito qualche anello, una delle preghiere che noi possiamo rivolgere al Sottosegretario è quella di andare a vedere come mai noi siamo passati da decreti legislativi a decreti del Presidente della Repubblica. Evidentemente, c'è questo anello, ma qui non possiamo trovarlo.

**S A L E R N I**, *relatore*. Io credo che abbiamo perduto di vista l'oggetto della nostra discussione su questo disegno di legge, il quale ha per titolo: « Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria ». Ora mi domando: perchè il provvedimento è pervenuto alla 5<sup>a</sup> Commissione? Perchè si tratta di personale dell'amministrazione finanziaria o perchè si tratta di un ente amministrato da questo anomalo Consiglio di amministrazione? A me sembra che la competenza in materia di riconoscimento della personalità di diritto pubblico appartenga alla 1<sup>a</sup> Commissione. Quindi abbiamo fatto una discussione utile per la emissione di un parere, ma siamo fuori dell'ambito di competenza della nostra Commissione.

Quindi la richiesta del vostro relatore è di stabilire se esiste o non esiste questa pregiudiziale e rinviare quindi il disegno di legge alla sua sede naturale.

**B E R T O L I** Le considerazioni varie che sono state fatte dai colleghi della Commissione ci consigliano senz'altro un rinvio per approfondire tutti questi problemi, ed io lo propongo formalmente.

Però, a questa proposta di rinvio vorrei aggiungere un'altra richiesta a nome del mio gruppo: siccome mi sembra che la molteplicità di enti di questo tipo, che esistono

ancora nell'amministrazione dello Stato, sia in contrasto con l'indirizzo, anche governativo, di sistemare la materia attraverso un riordinamento generale degli enti previdenziali, io credo che noi dovremo stare attenti, quando eventualmente prenderemo in esame la questione, di non metterci nella condizione di chi deve risolvere un problema con cento incognite: non si sa bene se il numero delle equazioni è uguale a quello delle incognite. Noi dobbiamo avere dinanzi a noi il quadro preciso di tutte le incognite del problema. Quindi, ai motivi del rinvio aggiungo anche la richiesta che il rappresentante del Governo, quando si riprenderà questa discussione, ci porti — dopo avere espletato una opportuna indagine, — un elenco il più dettagliato possibile di tutti gli enti di questo tipo che esistono in seno all'amministrazione dello Stato; e su quello faremo delle considerazioni pacate e generali.

Circa poi la obiezione fatta dal senatore Salerno, io penso che non possa essere accolta dalla Commissione, nel senso che la Commissione incarichi il Presidente di pregare il Presidente del Senato di rinviare ad altra Commissione questo disegno di legge. Non credo sia il caso di fare questo passo. Potremo esaminare il disegno di legge quando avremo acquisito tutti i dati.

**PRESIDENTE.** Vorrei aggiungere una breve considerazione. Leggo nella relazione che accompagna il disegno di legge che: « con effetto dal 1° gennaio 1946 fu istituita la "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza" e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, venne attribuita a detto ente la personalità giuridica ». Ora, questo è un ente pubblico?

Ritengo poi giusta l'osservazione avanzata dal senatore Maccarrone, e cioè che questo ente ha la facoltà di fare tutto ciò che ritiene opportuno nell'interesse della sua gestione: è già in facoltà di farlo, senza bisogno di ricorrere ad altre forme.

Si aggiunge nella relazione: « considerato che l'ente persegue finalità esclusivamente

assistenziali e previdenziali nei confronti di oltre cinquemila iscritti e che la nomina degli organi sociali e lo scioglimento di essi sono attualmente disposti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio, si rende necessaria l'emanazione di una legge che attribuisca alla Cassa in questione la personalità giuridica di ente pubblico ».

Ora, che cosa significa questo: si aggiunge alla personalità giuridica già attribuita all'ente nel 1946, la personalità giuridica di ente pubblico?

**SALARI.** Questo sta a significare che lo Stato riconosce come suoi fini perseguiti da questa Cassa.

**SALERNI, relatore.** Ecco che viene fuori l'osservazione fatta dal senatore Trabucchi!

**PRESIDENTE.** La questione è molto importante, perchè se l'aggiunta delle parole: « personalità giuridica di ente pubblico » viene ad ampliare, trasformare le funzioni e le competenze di quell'ente, la cosa merita di essere attentamente esaminata, soprattutto per il fatto che questo principio potrà essere poi adottato dalle molte altre Casse di previdenza che si sono costituite nell'immensa famiglia degli impiegati statali.

Un altro punto, cui ha accennato il senatore Maccarrone, merita, a mio avviso, la nostra attenzione, e cioè il fatto che questa Cassa si propone di corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessino definitivamente dal servizio per qualsiasi causa.

Ora io mi domando: ci saranno due corresponsioni? E se sono due, sono soltanto per una determinata categoria di impiegati? Anche questo punto deve essere chiarito.

**MACCARRONE.** Questo è già chiarito.

**PRESIDENTE.** Ho posto una domanda per dimostrare la delicatezza e l'importanza dell'argomento. Ritengo che la proposta di rinvio della discussione del presen-

te disegno di legge meriti accoglimento da parte della Commissione.

Anche l'osservazione fatta dal senatore Salerni merita la nostra attenzione, perchè egli dice: l'ente morale già esiste, si tratta di dare ad esso la personalità giuridica di diritto pubblico. Poichè questo non comporta la modificazione di rapporti finanziari: gestione di emolumenti, eccetera, la competenza è di un'altra Commissione e non soltanto della Commissione finanze e tesoro. Non ne faccio una questione specifica, però, dato che il seguito dell'esame del presente disegno di legge viene rinviato ad altra seduta, sarà bene che anche questo aspetto sia attentamente esaminato dalla Commissione. Prego anche l'onorevole Sottosegretario di tenerne conto.

**P E C O R A R O**. Ricollegandomi a quanto ha detto il senatore Salerni, ma tenendo anche conto delle osservazioni del Presidente, chiedo se non sia il caso di far presente al Presidente del Senato l'opportunità di una riunione congiunta a termini del Regolamento per la discussione del presente disegno di legge.

**B O N A C I N A**. Perchè dobbiamo chiedere il disconoscimento della competenza della nostra Commissione!

**P E C O R A R O**. Comunque ne faccio una proposta formale.

**P R E S I D E N T E**. Non sono contrario in via assoluta a fare una simile richiesta, però al momento opportuno.

**G I O I A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio della discussione del presente disegno di legge, come non ho difficoltà, sulla base delle proposte Trabucchi e Maccarrone, ad approfondire la possibilità che si possano rimuovere gli ostacoli che si sono incontrati, senza dover conferire alla Cassa la personalità giuridica di ente pubblico. Mi riservo, pertanto, di fare questo accertamento.

**M A R T I N E L L I**. Chiedo alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario se può an-

che indicarci a quale capitolo di previsione di spesa del Ministero delle finanze fa capo questa erogazione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1668) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A R T I N E L L I**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di dover limitare la relazione sul disegno di legge n. 1668 agli aspetti di maggiore rilievo, concernenti il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Quando, in precedenza, fu chiesto da parte di alcuni colleghi che il presente disegno di legge fosse esaminato e approvato rapidamente, mi è parso di comprendere che non solo vi è una maggioranza cospicua in favore del disegno di legge, ma anche che questa maggioranza è convinta dell'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento che ha per fine di dare all'Istituto poligrafico dello Stato un ordinamento consono alle necessità odierne.

Dirò, quindi, molto succintamente, che, quando in sede di ratifica dei decreti emanati durante il periodo della Costituente si arrivò, da parte dell'apposita Commissione, ad esaminare i provvedimenti che avevano innovato lo statuto dell'Istituto poligrafico dello Stato, si decise di stralciare dalla conversione in legge quelle norme che avevano innovato l'ordinamento dell'Istituto in misura parziale, al fine di poter rivedere *in toto* la regolamentazione da dare all'Istituto stesso. Effettivamente, nel 1955 fu presentato all'approvazione della Camera un disegno di legge che venne poi appro-

vato nello scorcio del 1956, ma che non poté essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento anticipato del Senato.

Un altro disegno di legge fu presentato nel 1961 dal Ministro del tesoro Taviani, ma anche questo provvedimento, approvato dalla Camera nel 1963, non poté essere esaminato dal Senato per la sopravvenuta fine della legislatura.

Il risultato di queste circostanze è stato alla fine questo: che, passando altro tempo e mutando le condizioni, nel dicembre 1965 il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, ha presentato un nuovo disegno di legge, dal titolo: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato ». Questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera con notevoli modifiche, su una delle quali io mi permetterò di intrattenere la Commissione, pur anticipando fin da ora che, data l'urgenza del provvedimento, la cosa migliore da fare, a mio avviso, è di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Devo dire che il ritardo nella presentazione di questo disegno di legge, che risale al 6 dicembre 1965, e che è venuto a noi, all'incirca, un anno e mezzo dopo l'inizio della legislatura, fu dovuto al fatto che il disegno di legge è uscito da un complesso di valutazioni, di studi e anche di scambi di opinioni che non hanno interessato soltanto gli organi ministeriali, ma si sono allargati anche alle rappresentanze, non so se in forma ufficiale, degli organismi sindacali che si occupano del personale del Poligrafico dello Stato. Debbo far presente dunque che, limitando il mio esame al testo che qui è pervenuto dopo la discussione fatta davanti alla Commissione finanze e tesoro della Camera in una lunghissima seduta, ho trovato che la più grossa variante fra il testo governativo e il testo approvato dalla Camera è quella che riguarda l'articolo 17, dove si parla della nomina del direttore generale. Diceva l'articolo 17 del disegno di legge originario che « il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e

partecipa, eccetera »; il testo di detto articolo a noi trasmesso dalla Camera dei deputati, dice, invece, che « il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione, al quale può partecipare il personale dell'Istituto ».

Siamo dunque di fronte a due testi profondamente diversi: secondo il testo governativo vi è la proposta del Consiglio di amministrazione e la nomina, che avviene per decreto del Ministro del tesoro, del Direttore generale; secondo il testo pervenutoci dalla Camera, vi è un concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione, aperto anche al personale dell'Istituto.

Questa è la prima, vorrei dire, più visibile per importanza, delle varianti introdotte dalla Camera, e, come relatore, non ho, intrinsecamente, nessuna difficoltà ad accettare anche questo testo.

Vi è poi, all'articolo 12, un'anomalia. Nel testo che ci è pervenuto, che è all'incirca uguale (vi sono soltanto delle lievi modifiche) a quello governativo si stabilisce che il Collegio dei revisori comprenda anche, fra gli effettivi, un dipendente del Provveditorato, e così anche fra i supplenti. Devo dire che questa anomalia risale al 1945, quando l'allora ministro Ricci modificò e il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'Istituto poligrafico dello Stato, e inserì fra gli effettivi un dipendente del poligrafico, e fra i supplenti un altro dipendente; mentre la legge del 1928 diceva che un Collegio di sindaci esercitava presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'articolo 184 del Codice di commercio (eravamo sotto l'impero del vecchio Codice di commercio) e componeva questo Collegio di cinque sindaci, costituiti da un membro della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da quattro funzionari civili dello Stato.

Dunque, difformità con l'articolo 2399 del Codice civile che stabilisce che non possano essere eletti alla carica di sindaco coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Fin dove, però, oggi sia configurabile l'analogia fra i revisori dei conti di un Ente

pubblico e i sindaci di una società, non è facile dire. È evidente, tuttavia, la differenza tra la funzione dell'Amministrazione e quella del controllo, differenza che, su un piano di chiarezza di responsabilità, potrebbe ancora oggi essere invocata e, vorrei dire, preferita. Tuttavia, ora noi ci troviamo di fronte al fatto che dal 1945 il personale dell'Istituto poligrafico dello Stato ha un suo rappresentante nel collegio dei sindaci, ora collegio dei revisori, e quindi, fatto presente quella che io considero non certo una norma modello, dico subito che, se dovessimo rinviare alla Camera dei deputati il presente provvedimento per questo motivo e procrastinare a dopo le vacanze estive la sua approvazione, io, depositate qui le mie considerazioni, non insisterei sulle stesse.

Un'altra osservazione — io mi limito a modeste osservazioni, perchè non mi occupo nè dei bilanci nè di altro, dato che qui non è oggetto di discussione la gestione — va fatta in merito all'articolo 15 del disegno di legge, lettera *d*): « Il Comitato esecutivo autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni ». Questo significa che il Consiglio di amministrazioni dovrà riunirsi in continuità! Comunque anche questa è una considerazione che non deve impedire che il disegno di legge possa essere subito approvato: eventualmente, tenuto conto di quello che l'esperienza suggerirà, tra qualche tempo si potrà fare una piccola legge di assetamento.

Non so se, data l'ora, debbo procedere in queste osservazioni: io potrei illustrare, per ogni articolo, quelle che sono state le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ma dato che non vi è nulla di rilevante in esse ai fini della nostra azione legislativa e poichè il correggere le virgole non è sempre una cosa importante, mi permetto di arrestare a questo punto la mia esposizione, salvo a riprendere nuovamente la parola qualora fosse necessario.

G I G L I O T T I . Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il presente disegno di legge

e frutto di una lunga collaborazione tra il Governo e un Comitato ristretto espresso dalla V Commissione della Camera dei deputati, per cui la lunga seduta cui ha accennato il senatore Martinelli è stata preceduta da altre sedute più lunghe e numerose che hanno portato ad un sostanziale accordo.

Non mi nascondo l'acutezza di alcuni rilievi, soprattutto quello relativo all'articolo 12, che effettivamente non so se stabilisce un precedente (immagino che ce ne siano altri), ma senza dubbio conferma una prassi non molto apprezzabile nella composizione del collegio dei revisori. Tuttavia, anche presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha preso atto che complessivamente il presente provvedimento appare soddisfacente ed è necessario ed urgente per dare un assetto all'Istituto poligrafico dello Stato che, praticamente, è in sospenso da quando la Commissione per la ratifica dei decreti legislativi stralciò tra questi proprio il decreto relativo a questo Istituto.

Desidero ricordare in questa sede, dato che sono io a presenziare alla discussione del provvedimento, che il Sottosegretario al tesoro, onorevole Gatto, si è interessato attivamente del provvedimento: sarei stato lieto che fosse stato lui a fornire i chiarimenti in ordine a tutto l'*iter* legislativo.

M A R T I N E L L I , *relatore*. L'ho interpellato ieri e si è dichiarato d'accordo sull'approvazione del provvedimento. Questo per sua tranquillità.

T R A B U C C H I . All'articolo 17, primo comma, è detto: « Il Direttore generale e nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione al quale può partecipare il personale dell'Istituto ».

Ora, l'aggiunta delle parole: « al quale può partecipare il personale dell'Istituto » o è pleonastica, perchè, se si tratta di un concorso pubblico, possono parteciparvi tutti e quindi anche il personale dell'Istituto, oppure sta a significare che vi è una limitazione e quindi il concorso è sempre interno. Il senatore Martinelli a tale proposito ha

precisato che si tratta sempre di un concorso pubblico. Desidero una conferma a questa dichiarazione.

MARTINELLI, *relatore*. Ho voluto precisare che si tratta di un concorso pubblico, perchè la norma poteva interpretarsi diversamente.

TRABUCCHI. In secondo luogo desidero sapere se era proprio necessario che fosse fissata nella legge una norma come quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 in cui si dice: « Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro ... ». Se questo non si fa, che cosa succede? A mio avviso è completamente inutile porre dei termini in una legge.

Ultima considerazione: prendiamo atto che qui si è mantenuto il sistema di far amministrare l'Istituto poligrafico dello Stato dai Direttori generali dei vari Ministeri, però esprimo il voto che si esamini con sollecitudine la possibilità di dare a questo Istituto (è il secondo o il terzo nell'elenco degli enti di diritto pubblico in passivo) una amministrazione che sia più economica di quella che può essere attuata da direttori e funzionari. Io so come avvengono le sedute di un Consiglio di amministrazione composto di funzionari: o il direttore è una brava persona e allora fa tutto ciò che vuole e gli altri firmano, oppure è un incompetente e allora nessuno fa niente! Perchè questi funzionari non sentono la azienda come una cosa loro ma vengono semplicemente per tutelare gli interessi delle loro amministrazioni affinché non si compiano atti che possano arrecare danno economico o morale alle medesime.

È necessario provvedere al più presto, a mio avviso, a rendere veramente autonoma questa Amministrazione, altrimenti continueremo ad annoverare l'Istituto poligrafico dello Stato tra i primi posti nell'elenco degli enti di diritto pubblico in passivo.

PELLEGRINO. La passività di questo Istituto è causata dal fatto che ha dei macchinari molto antiquati e per questo

motivo deve affidare il lavoro a delle aziende private!

MARTINELLI, *relatore*. Volutamente non ho toccato temi di carattere generale e soprattutto quello relativo alla opportunità che lo Stato abbia un suo istituto poligrafico. Dico subito che sono convinto che lo Stato deve avere un suo istituto poligrafico anche per certi tipi di lavorazione, e in verità non riesco a comprendere l'affermazione che per due o tre volte ha fatto il collega Trabucchi, cioè che fra gli enti deficitari questo Istituto è il secondo o il terzo. Io mi permetto di far presente che tutte le forniture fatte allo Stato nel bilancio '64-'65 sono state inferiori a 24 miliardi di lire e se anche volessimo mettere in conto i salari pagati, non riesco a capire come si possa dire che il Poligrafico dello Stato è il secondo o il terzo fra gli enti che hanno perdite macroscopiche.

Debbo anche aggiungere che il settore del Poligrafico dello Stato, che si occupa delle opere d'arte, per esempio, è notissimo in tutto il mondo.

Ho qui i bilanci; non posso dire che gli ammortamenti siano quelli auspicabili, ma certo posso dire che ho dovuto constatare un complesso di ammortamenti superiore a quello che ritenevo di trovare.

Riconosco che il provvedimento potrebbe essere migliorato attraverso alcuni emendamenti, i quali, però ne ritarderebbero l'approvazione. Ora l'urgenza con la quale si pone il riordinamento del Poligrafico dello Stato ci costringe a rinunciare a queste modifiche. Faccio presente che anche una modifica parziale ritarderebbe l'iter del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è

sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonchè alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

(È approvato).

#### Art. 3.

In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato

generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del Tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.

(È approvato).

## Art. 6.

Le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'Istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

In relazione alla effettiva entità delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'ecedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

## Art. 7.

Le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

(È approvato).

## Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;

- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

(È approvato).

## Art. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

(È approvato).

## Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

b) un funzionario della Direzione generale del Tesoro;

c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono nè siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;

i) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale.

In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due consiglieri da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h)* e uno fra quelli di cui alla lettera *i)* del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto

*(È approvato).*

#### Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

*a)* convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

*b)* impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

*c)* assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

*d)* autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

*e)* entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;

*f)* delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000;

*g)* adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

92ª SEDUTA (6 luglio 1966)

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del Comitato esecutivo.

(E approvato).

#### Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte-valori e delle altre officine e stabilimenti;

d) delibera il regolamento del personale, sentiti i sindacati;

e) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

f) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

g) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e le permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

i) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22;

l) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

m) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere b), c), h) ed i) e la nomina del direttore dell'officina carte-valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve av-

venire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera b).

(E approvato).

#### Art. 15.

Il Comitato esecutivo:

a) esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;

c) delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

d) autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

e) autorizza le operazioni, previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2, di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

f) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

g) autorizza la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo non superiore ai 15 milioni;

h) adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere a), b), c) e h) del precedente articolo 14.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformità degli articoli dal 2403 al 2407 del codice civile in quanto applicabili.

(È approvato).

## Art. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione, al quale può partecipare il personale dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(È approvato).

## Art. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;

3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

4) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato

generale dello Stato designato dal Provveditore generale.

(È approvato).

## Art. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione ed a prestare all'Istituto stesso la consulenza legale.

(È approvato).

## Art. 20.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

(È approvato).

## Art. 21.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovrà essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'Istituto mutuatario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367.

(E approvato).

#### Art. 22.

Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito:

1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70.

Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attività istituzionale, possono essere alienati o permutati purchè sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permutate poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo è consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare all'attività istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote già versate, soppressi.

(E approvato).

## Art. 23.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio scaduto — comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico — accompagnato da una relazione sull'attività svolta, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Gli utili netti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero — entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo — all'entrata del bilancio dello Stato.

(E approvato).

## Art. 24.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

- 1) il regolamento di servizio;
- 2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al perso-

nale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo.

(E approvato).

## Art. 25.

Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

(E approvato).

## Art. 26.

Con il regolamento del personale sarà anche disciplinata l'attuale erogazione dell'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti ed aventi diritto.

(E approvato).

## Art. 27.

I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari